

Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale

Direttiva sull'accesso agli Istituti per Invalidi / unità non medicalizzate residenziali e sulla gestione del personale curante sintomatico durante l'epidemia COVID-19
del 9 marzo 2020

Richiamati gli articoli 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

considerato che è stata dichiarata dal Consiglio Federale una situazione particolare sulla base dell'art. 6 citato;

richiamati gli art. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

vista la necessità di contenere la propagazione del COVID-19 e di proteggere la salute dei pazienti vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni;

previa consultazione con un gruppo di specialisti del settore,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1 ¹ E' proibito l'accesso all'Istituto a chiunque presenti tosse o febbre o raffreddore.

² E' proibito l'accesso ai reparti non medicalizzati residenziali degli Istituti per Invalidi ai minori al di sotto dei 16 anni

³ L'orario di visita nell'Istituto deve essere limitato ad un intervallo massimo di 4 ore consecutive.

⁴ La durata di visita è limitata a 1 ora per singolo residente. Sono ammesse al massimo contemporaneamente 2 persone esterne per visita e per residente. La Direzione deve prevedere nelle ore di visita di suddividere e contingentare visite e residenti negli spazi comuni quali mensa, sale da pranzo, bar, soggiorno, luogo di culto e simili (evitare assembramenti).

⁵ La Direzione sanitaria dell'Istituto ha l'obbligo di garantire il controllo dello stato di salute dei visitatori all'entrata (avvallendosi di personale proprio, esterno, civilisti, volontari) e regolamentare l'accesso protocollando gli orari di entrata e d'uscita delle visite.

Art.2 ¹ I collaboratori che presentano tosse persistente e/o febbre $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$ non possono lavorare e devono rimanere al proprio domicilio. Se il collaboratore avesse avuto contatto con pazienti o ospiti, viene raccomandato che venga valutato e sottoposto a striscio per COVID-19.

² In caso in infezione accertata da COVID-19, il collaboratore rientrerà dopo 48 ore dalla cessazione dei sintomi e almeno 10 giorni dopo l'inizio degli stessi. Lavorerà al rientro per 4 giorni con la mascherina chirurgica (una per turno).

³ In caso di striscio negativo al COVID-19, il collaboratore rientrerà dopo 24 ore dalla cessazione dei sintomi.

⁴ Gli operatori sanitari esposti a casi confermati positivi di COVID-19 (contatto professionale o privato) e che erano senza protezione adeguata al momento del contatto con un caso accertato, possono continuare a lavorare utilizzando sempre una mascherina chirurgica e applicando rigorosamente le misure di igiene; in caso di apparizione di sintomi sono allontanati dal lavoro e testati rapidamente.

Art. 3 La presente direttiva entra in vigore immediatamente e sostituisce la direttiva del Medico cantonale del 6 marzo 2020 e resta in vigore fino a revoca da parte del Medico cantonale.

Art. 4 Comunicazione: Agli Istituti per Invalidi / unità non medicalizzate residenziali tramite Ufficio Invalidi

Il Medico cantonale
G. Merlani

